



02505-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE  
GRAZIA MICCOLI  
GIUSEPPE DE MARZO  
RENATA SESSA  
PAOLA BORRELLI

- Presidente -  
  
- Relatore -

Sent. n. sez. 1775/2020  
UP - 17/11/2020  
R.G.N. 24011/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)  
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

<sup>letta la sentenza</sup>  
udito il ~~Pubblico Ministero~~, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo *l'assoluzione del minore*

*per prescrizione*

udito il difensore

(omissis)

## Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 02/04/2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia (omissis) (omissis) e (omissis), avendoli ritenuti responsabili dei reati di tentata violenza privata e di violenza privata consumata nei confronti del giornalista de (omissis), in precedenza autorizzato ad accedere ai locali della (omissis), per effettuare un'intervista al (omissis).

In particolare, agli imputati è stato contestato, prima, di avere con violenza e minacce posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il (omissis) a consegnare la cassetta della videoregistrazione, non riuscendo nel loro intento per cause non dipendenti dalla loro volontà (capo A); quindi di avere costretto, sempre con violenza e minacce, il (omissis) a rimanere all'interno dei locali aziendali sino all'arrivo dei carabinieri (capo B).

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge nella valutazione degli elementi di prova, in taluni casi del tutto travisati nel contenuto e nel significato, e dei rilievi difensivi articolati nell'atto di appello, che erano stati totalmente elusi.

In particolare, la Corte territoriale, per un verso, aveva escluso, contro ogni evidenza, profili di illiceità nel comportamento del giornalista, pur riconoscendo che il reale contenuto e fine dell'intervista era diverso da quello inizialmente dichiarato ai suoi interlocutori e in relazione al quale questi ultimi avevano accordato la propria disponibilità all'intervista; per altro verso, si era impegnata in una impropria valutazione di fatti di esclusivo interesse giornalistico e non processuale, quali la composizione della compagine societaria della (omissis).

Sulla base di tali premesse, prosegue il motivo, la Corte territoriale aveva ravvisato la sussistenza dei reati contestati, incorrendo in una serie di vizi: a) qualificando come compromettente il filmato realizzato dal (omissis), sebbene non emergesse alcuna ammissione di responsabilità dei ricorrenti rispetto a fatti peraltro mai contestati in questo giudizio, né in altri procedimenti; b) ritenendo illecita la condotta degli imputati, i quali, anziché ricorrere alla violenza per farsi ragione da sé, avevano contattato le Forze dell'ordine e ciò attraverso un salto logico rappresentato dalla immotivata supposizione che i primi confidassero nella compiacenza del capitano (omissis) dei carabinieri nel frattempo sopraggiunto; c) serbando assoluto silenzio sulle doglianze difensive relative alla consapevolezza degli imputati di avere subito un torto.

A quest'ultimo riguardo, si osserva: a) che, secondo quanto emerge dallo stralcio della trascrizione dell'intercettazione ambientale del 10/04/2013 presso la sede

della (omissis) , il (omissis) , dopo avere rivelato al (omissis) le sue reali intenzioni, disvelandogli il vero motivo dell'intervista, si era spinto ad attribuire al suo interlocutore frasi mai pronunciate (come a proposito del fatto che la (omissis) fosse in affari con la camorra) e a prospettare conseguenze negative per il caso che non avesse risposto alle domande rivoltegli; b) che dalla trascrizione emergeva la chiarissima percezione, da parte dei ricorrenti, del fatto di essere stati slealmente raggirati dal giornalista, al punto che avevano esplicitamente preannunciato di voler ricorrere alle vie legali e di voler chiamare le Forze dell'ordine; c) che proprio quest'ultima decisione rivelava la ferma convinzione dei (omissis) di essere nel giusto; d) che altro profilo di illiceità della condotta del (omissis) - completamente trascurato dalle decisioni dei giudici di merito - era consistito nel rifiuto - anch'esso documentato dallo stralcio della trascrizione - di allontanarsi dai locali; e) che, peraltro, i (omissis) non avevano chiamato il comandante (omissis), ma il colonnello (omissis) , il quale aveva inviato la pattuglia di turno e non avevano manifestato alcuna opposizione a che si facesse intervenire la polizia, secondo i desideri del (omissis); f) che, peraltro, non era mai stata acquisita la prova di una illecita cointeressenza tra i ricorrenti e il capitano (omissis), salvo dare «per verità autoevidenti, assiomatiche e dunque non meritevoli di conferma, le illazioni giornalistiche del (omissis) che insinuavano una sorta di complicità di interessi opachi tra costoro»; g) che le caratteristiche fisiche dei protagonisti e la stessa conformazione dei luoghi erano elementi in grado di escludere che i ricorrenti potessero avere impiegato una condotta realmente costrittiva dell'altrui sfera di determinazione.

Si aggiunge: a) che l'aver costretto il (omissis) a rimanere all'interno dei locali sino all'arrivo dei carabinieri non rappresenta una condotta idonea ad integrare il delitto di violenza privata; b) che, se i ricorrenti avessero inteso raggiungere l'obiettivo di farsi consegnare la videoregistrazione dell'intervista, non avrebbero di certo atteso l'arrivo delle Forze dell'ordine; c) che l'incontestata sequenza degli avvenimenti rappresentava la prova più evidente dell'assenza di atti idonei e univocamente diretti a costringere il (omissis) a consegnare il supporto del filmato; d) che, in definitiva, non una violenza privata emergeva dai fatti, ma una controversia occasionata da un comportamento sleale e provocatorio del giornalista; e) che superficiali, al limite dell'apparenza motivazionale, erano le considerazioni dedicate alla posizione di (omissis) , ruotanti attorno ad una non meglio specificata comunanza di interessi e, in ultima analisi, alla mera presenza della donna, senza che alcuna argomentazione fosse dedicata al fondamento del ritenuto rafforzamento del proposito criminoso attribuito al padre; f) che la sentenza impugnata non aveva dedicato neanche un fugace cenno alla reale offensività della condotta, ossia alla sua idoneità a coartare la

libera determinazione del giornalista, costringendolo per una durata apprezzabile ad un *patti* di effettiva intensità; g) che, in ogni caso, la violenza privata non sussiste quando gli atti violenti o intimidatori siano la causa diretta e immediata del *patti*, ossia quanto l'evento del reato coincida con il mero attentato all'integrità fisica alla persona o con la compressione della libertà di movimento, connotata all'aggressione fisica subita.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della legittima difesa, quantomeno putativa, della quale ricorrevano tutti i presupposti, in relazione alla convinzione degli imputati di avere subito un pregiudizio ingiusto ed attuale, reso imminente dalla iniziale intenzione del (omissis) di diffondere la falsa notizia di una cointeressenza del (omissis) con la camorra e di allontanarsi dai locali senza consegnare la registrazione carpita con l'inganno.

Peraltro, la reazione era consistita nel contattare le Forze dell'ordine, in uno stato emotivo di più che comprensibile irritazione, in un contesto che, a tutto voler concedere, consentiva di ravvisare un eccesso colposo di legittima difesa.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l'assenza di motivazione in ordine alla proposta riqualificazione della condotta nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto del fine perseguito dall'autore di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente; e ciò anche quando siffatta pretesa non sia realmente fondata, purché tale convincimento sia ragionevole.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al rigetto delle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego: a) della circostanza attenuante della provocazione, nonostante la sussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della ricordata ricostruzione dei fatti; b) delle circostanze attenuanti generiche, sulla base dell'infondato presupposto del mancato contributo degli imputati all'accertamento della verità e comunque di mere formule di stile; c) della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in favore di (omissis), attraverso la valorizzazione degli stessi indici normativi che, in sede di commisurazione della pena, avevano indotto a determinare il trattamento sanzionatorio in termini tutt'altro che miti.

#### **Considerato in diritto**

1. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono, nel loro complesso infondati.

Inammissibili sono tutte le censure che aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).

Ora, senza considerare che la trascrizione allegata al ricorso conferma *in toto* la ricostruzione operata dai giudici di merito, si osserva che esattamente la Corte d'appello ha preso le mosse dal riconoscimento del fine reale dell'intervista del (omissis), sottolineando - e il dato è corroborato, si ripete, dalle trascrizioni - che il giornalista ebbe ad avvertire il suo interlocutore che stava iniziando ad approfondire altri temi.

Le iniziali risposte del (omissis) sono state, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di merito, il frutto di una sua scelta spontanea - della quale l'imputato potrà anche essersi pentito, ma senza che ciò muti il quadro valutativo.

In realtà, per quanto il ricorso neghi la circostanza, proprio il desiderio del (omissis) - in ciò attivamente spalleggiato dalla figlia, secondo la sentenza impugnata, che valorizza, sul punto, le risultanze del filmato, senza incontrare alcuna specifica censura su tale obiettivo fondamentale processuale, talché deve escludersi che il fondamento della responsabilità della seconda riprese esclusivamente sulla mera comunanza di interessi - di rientrare in possesso del video dimostra che quanto documentato era percepito dal primo come compromettente e ciò proprio in dipendenza delle iniziali risposte che egli aveva volontariamente scelto di dare alle domande del giornalista.

Peraltro, la smodata reazione e il tentativo operato di entrare in possesso della registrazione seguita non ha altra ragionevole spiegazione, giacché proprio le riprese avrebbero potuto smentire eventuali falsità nel fornire le notizie.

Ancora, neppure s'intende per quale ragione sarebbe ravvisabile un illecito nel sottolineare all'intervistato che è suo interesse chiarire punti oscuri che lo riguardano.

D'altra parte, la Corte territoriale scinde in due momenti la liceità della condotta del giornalista: le riprese sono state giustificate prima dal consenso dell'interlocutore e poi dalla necessità di documentare gli illeciti posti in essere.

Infine, quanto all'intento dei (omissis) di avvalersi del contributo dello (omissis) per recuperare il video, è certo che, chiunque sia stato contattato dal primo, ad essersi materializzato è il secondo: la circostanza è stata puntualmente rilevata

dalla Corte d'appello e trova anche conferma nella reazione stizzita dell'imputato quando si è reso conto che l'obiettivo non era stato raggiunto.

Sono, inoltre, del tutto generiche le critiche che investono il coinvolgimento del militare, tramite una prestanome, in una società con lo stesso (omissis). Ma il punto non è neppure chiarire per quali ragioni lo (omissis) sia intervenuto. È, tuttavia, sicuro che ciò sia accaduto ed è significativo tale dato soprattutto se si muove dalla prospettiva difensiva che egli non era il destinatario della richiesta di intervento (peraltro, indirizzata, per motivi anch'essi non illustrati dal ricorrente, al colonnello (omissis) e non al 112).

E siffatta ricostruzione priva di fondamento l'argomento logico fondato sulla inverosimiglianza di un fine illecito da parte di chi contatti proprio le Forze dell'ordine, per chiederne l'intervento.

In tale contesto, non si coglie quale sarebbe il pericolo di un'offesa ingiusta dal quale i (omissis) si sarebbero dovuti difendere con le specifiche condotte loro contestate, posto che la falsità della notizia, se quanto gli imputati sostengono fosse vero, avrebbe dovuto trovare dimostrazione proprio nelle videoriprese. Queste ultime, in altre parole, se non fossero state «compromettenti», non avrebbero mai potuto agevolare il giornalista nella propalazione di falsità.

Se poi, si dovesse assumere quale pericolo quello della diffusione di una registrazione carpita con l'inganno, si giungerebbe a conclusioni identiche, poiché, come detto sopra e come ragionevolmente avvertibile da chiunque, le riprese erano prima state autorizzate e poi documentavano illeciti imputabili alle autonome determinazioni degli stessi (omissis).

Proprio queste ultime considerazioni dimostrano che non è ravvisabile alcuna pretesa giuridicamente tutelabile e ragionevolmente ritenuta esistente (v., ad es., Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 26836201), idonea a giustificare una condotta qualificabile in termini diversi da quelli ritenuti dai giudici di merito.

Del tutto fuori fuoco è poi la valorizzazione dell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale non è configurabile il delitto di violenza privata allorché gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un *patti*, ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 27279601), giacché, nel caso di specie, la violenza è stata prima diretta ad imporre la consegna della registrazione e poi ha raggiunto l'obiettivo - in disparte ogni questione qualificatoria - di impedire l'allontanamento del (omissis) dai locali aziendali.

2. Il quarto motivo è, nel suo complesso, infondato, dal momento che, alla stregua della superiore ricostruzione dei fatti, rispetto agli elementi costitutivi

della circostanza attenuante della provocazione – quali, di recente, ribaditi da Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 27589402 – fa difetto proprio il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale.

Le doglianze che investono il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, dal momento che muovono dall'inesatto presupposto secondo il quale la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione sul mancato contributo degli imputati all'accertamento della verità.

Al contrario, la sentenza impugnata ha osservato che non emerge alcun elemento idoneo a giustificare un beneficio che richiede l'esistenza di presupposti positivi e non l'assenza di elementi negativi.

In particolare, deve essere ribadito che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, poiché la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).

In tale contesto, anche il tema dell'atteggiamento processuale non è indicato dalla Corte d'appello come elemento negativo, ma come conferma della mancanza di profili positivi. E ciò in aggiunta alle considerazioni – per quanto non condivise in ricorso – che investono le modalità della condotta degli imputati. Quanto, poi, al diniego della sospensione condizionale della pena – unitamente a quello della non menzione – nei confronti del <sup>(omissis)</sup>, non si coglie alcuna illogicità o alcun errore giuridico nell'applicazione della disciplina codicistica da parte della sentenza impugnata, che ha coerentemente considerato le modalità della condotta, l'intensità del dolo e l'inutilità di una precedente concessione del beneficio, al fine di operare la prognosi che l'art. 164, primo comma, cod. pen., rimette alla valutazione del giudice di merito.

3. Deve, per completezza, aggiungersi che, alla data dell'udienza del 17/11/2020, il termine di prescrizione non era decorso, in quanto all'ordinario termine di sette anni e mezzo (art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), deve anche aggiungersi la sospensione di 64 giorni imposta dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27, la cui legittimità costituzionale è stata ribadita da Corte cost. 23/12/2020, n. 278.

4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 17/11/2020

Il Consigliere estensore  
Giuseppe De Marzo



Il Presidente  
Gerardo Sabeone

